



SCHWEIZERISCHES BUNDESGERICHT
TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE
TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO

{T 0/5}

5P.249/1988

II C O R T E C I V I L E

12 gennaio 1989

Composizione della Corte: giudici federali Junod, presidente,
Forni e Lüchinger.
Cancelliere: Bernasconi.

Visto il ricorso di diritto pubblico del 15 settembre 1988
presentato da X. _____ S.A., patrocinata dall'avv. dott.
Marco Lanter, contro la sentenza emessa l'11 luglio 1988
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di
appello del Cantone Ticino nella causa che oppone la
ricorrente a Y. _____ Ltd, patrocinata dall'avv. Giampiero
Berra, in materia di rigetto definitivo dell'opposizione;

R i t e n u t o i n f a t t o :

A.- Il 12 settembre 1984 la X. _____ S.A. di A. _____ si è impegnata a fornire alla Y. _____ Ltd di B. _____ (GB), in un porto britannico che sarebbe stato designato da quest'ultima, 1000 tonnellate di cruscello di carrube spagnole, produzione Palma, al prezzo di £ 80.75 la tonnellata. Il contratto, steso su un formulario della Q. _____ Ltd (associazione professionale per il commercio di granaglie e mangimi, con sede a C. _____), è firmato solo da un rappresentante della R. _____ Ltd., C. _____, in qualità di mediatore. Il 5 ottobre 1984 la X. _____ S.A. ha constatato che la merce destinata all'imbarco era guasta; ha rinunciato quindi alla consegna, informando la Y. _____ Ltd. Sono seguite, fra le due aziende, trattative per una nuova fornitura destinata a sostituire la partita di merce avariata. Senza esito. L'acquirente ha adito allora il collegio arbitrale previsto dalla clausola compromissoria contenuta nel formulario del 12 settembre 1984. Il 25 febbraio 1985 le parti hanno deciso di sospendere la procedura e in un'appendice al contratto la X. _____ S.A. si è impegnata a consegnare un nuovo carico di merce entro il marzo del 1985, riconoscendo inoltre alla Y. _____ Ltd un'indennità di £ 3500.00. Nemmeno tale fornitura è avvenuta, secondo la venditrice perché l'acquirente non avrebbe più avuto alcun interesse a ritirare un prodotto che, in seguito alle mutate condizioni del mercato, avrebbe potuto procurarsi in Gran Bretagna a miglior prezzo. Con decisione del 13 settembre 1985 il collegio arbitrale della Q. _____ Ltd condannato la X. _____ S.A. a versare alla Y. _____ Ltd, per risarcimento danni, la somma di £ 24 250.00 più interessi al 14% dal 14 novembre

1984 fino alla data del lodo. La sentenza arbitrale ("Award of arbitration") non è stata impugnata.

B.- La Y. _____ Ltd ha fatto notificare il 9 ottobre 1986 alla X. _____ S.A. un precetto esecutivo di fr. 75 235.60 (£ 24 250.00 al cambio del 14 novembre 1984) con interessi al 14% dal 14 novembre 1984. La debitrice ha sollevato opposizione. Statuendo il 27 gennaio 1988 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha rigettato l'opposizione in via definitiva fino a concorrenza di fr. 75 235.60 più interessi al 14% dal 14 novembre 1984 al 13 settembre 1985 e al 5% dal 14 settembre 1985 in poi. Insorta alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, l'escussa si è vista confermare l'11 luglio 1988 il giudizio di primo grado.

C.- La X. _____ S.A. ha esperito il 15 settembre 1988 al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico per violazione di trattati internazionali in cui chiede che, concesso al gravame effetto sospensivo, la sentenza di appello sia annullata. Con decreto del 12 ottobre 1988 il Giudice presidente della II Corte civile ha conferito al rimedio effetto sospensivo. Nel merito la Y. _____ Ltd propone di respingere il ricorso. La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello ha rinunciato a formulare osservazioni.

C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o :

1.- Il ricorso della debitrice, introdotto a norma dell'art. 84 cpv. 1 lett. c OG, si fonda sulla Convenzione

di Nuova York del 10 giugno 1958 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere (RS 0.277.12), cui hanno aderito sia la Gran Bretagna sia la Svizzera. Chiamato a statuire in materia, il Tribunale federale verifica liberamente se la sentenza impugnata violi disposizioni del trattato; l'esame si limita alle censure sollevate nel ricorso, ma ai fini del giudizio le parti possono valersi di nuove allegazioni tanto in fatto quanto in diritto (DTF 108 Ib 87 consid. 2 con rinvio).

2.- La prima contestazione riguarda la legittimità della clausola compromissoria. Secondo l'art. II n. 1 e 2 della Convenzione, l'accordo mediante il quale le parti sottopongono ad arbitrato i litigi sorti o che possono sorgere tra di loro deve essere scritto, cioè inserito in un contratto o un compromesso firmato, oppure contenuto in uno scambio di lettere o di telegrammi. La giurisprudenza ha precisato che la clausola o il patto arbitrale possono risultare anche da uno scambio di telex, purché sia scritta non solo la proposta di sottomettere la controversia all'arbitrato, ma anche l'accettazione, la quale va comunicata alla parte proponente (DTF 111 Ib 255). La debitrice sostiene che nel caso in rassegna il contratto steso sul formulario n. 8 della Q. _____ Ltd (edizione 1° giugno 1983), firmato dal solo mediatore, non le è mai stato trasmesso e che in ogni modo nessuna conferma scritta della clausola compromissoria è mai stata rilasciata alla creditrice.

È pacifico che il contratto del 12 settembre 1984 contiene una clausola arbitrale (punto 28) e ch'esso è siglato dal solo mediatore, agente in proprio nome come "broker" e non già come rappresentante delle parti o di una parte (sulla figura del "broker": Albert Jan van den Berg, The New York Arbitration Convention of 1958, L'Aia 1981,

pag. 226). Non risulta che tale negozio giuridico sia stato confermato per scritto. La ricorrente dimentica però di aver stipulato per scritto, il 25 febbraio 1985, un'appendice al contratto ("Addenda to contract") in cui si impegnava a fornire una nuova partita di merce entro il marzo del 1985 e riconosceva un'indennità di ritardo all'acquirente, che a sua volta si obbligava a sospendere la procedura arbitrale. Quest'ultima è richiamata espressamente nell'aggiunta al contratto; il punto 4 dell'appendice stabiliva in maniera esplicita, per di più, che tutti gli altri termini e pattuizioni del contratto sarebbero rimasti invariati ("All other terms and conditions per original contract to remain in force"). Da ciò si deve dedurre, secondo un'interpretazione in buona fede (cfr. DTF 111 II 293), che il 25 febbraio 1985 le parti hanno inteso confermare il negozio giuridico originario - clausola arbitrale compresa - nella misura in cui esso non era oggetto di modifica (v. DTF 111 Ib 256 supra). Si aggiunga che l'accordo risultante da uno scambio di atti scritti non deve menzionare specificamente la clausola compromissoria: basta che si riferisca al contratto nella sua integralità; dal lato formale può essere sufficiente altresì che l'accordo delle parti rinvii a una clausola compromissoria contenuta in un documento separato, ad esempio nelle condizioni generali applicabili a un ramo del commercio ("clause arbitrale par référence": Andreas Bucher, Le nouvel arbitrage international en Suisse, Basilea 1988, pag. 48 n. 122 e pag. 49 n. 124 con citazioni di dottrina; DTF 110 II 58 consid. 3c). Nel caso in esame l'appendice citata richiama a chiare lettere il contratto principale e la procedura di arbitrato in corso. La tesi della ricorrente, che nega l'esistenza di una convenzione scritta, si rivela così priva di fondamento.

3.- In secondo luogo la debitrice si duole di non aver potuto opporre, nell'ambito della procedura arbitrale,

i propri mezzi di difesa, ciò che osterebbe all'eseguibilità del lodo. Giusta l'art. V n. 1 lett. b della Convenzione, il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza devono essere negati qualora la parte in causa provi che non le è stata debitamente comunicata la designazione dell'arbitro o la procedura di arbitrato o che non è stata in grado, per altri motivi, di far valere i suoi diritti. La ricorrente non contesta che il nome degli arbitri e l'avvio della procedura arbitrale le siano stati notificati per scritto. Lamenta però di non essere mai stata informata sulle richieste di giudizio, né sull'ammontare delle pretese, né sulle ragioni addotte a sostegno delle medesime, onde l'impossibilità di difendersi.

L'eccezione della ricorrente si basa sulla premessa, comune alle leggi continentali, che la procedura davanti a un collegio di arbitri consista anzitutto in uno scambio di memorie scritte nelle quali le parti espongono le rispettive domande e le reciproche argomentazioni. Se non che, esistono i più svariati modi di condurre un processo arbitrale (René David, L'arbitrage dans le commerce international, Parigi 1982, pag. 400 segg.). Nella fattispecie la clausola compromissoria del 12 settembre 1984, confermata il 25 febbraio 1985, prevedeva che l'arbitrato sarebbe stato retto da normative interne della Q. _____ Ltd. ("Arbitration Rules, No. 125"), dichiarate parti integranti del negozio giuridico e ritenute note ai contraenti. La debitrice non dimostra che simili regole istituiscano una procedura di tipo continentale. Decisivo è in realtà, per l'art. V n. 1 lett. b della Convenzione, che alla ricorrente sia stata notificata l'apertura della causa arbitrale, siano stati comunicati i documenti agli atti, sia stata conferita la possibilità di produrre il suo carteggio e di comparire o di farsi rappresentare davanti al collegio arbitrale al momento della discussione.

Tutte queste facoltà sono state salvaguardate: in una lettera del maggio 1985 la Q. _____ Ltd ha reso noto alla ricorrente l'apertura della causa arbitrale, il nome e il recapito dell'arbitro a lei assegnato, il nome dell'arbitro designato dalla controparte e la data del dibattimento. Con lettera accompagnatoria del 28 maggio 1985 la debitrice ha ricevuto in fotocopia dal proprio arbitro i documenti prodotti dalla controparte e all'inizio di giugno 1985 si è vista prorogare fino al 4 luglio, dal presidente del collegio arbitrale, il termine per esibire il proprio carteggio. In condizioni del genere mal si capisce come essa pretenda seriamente, ora, di non aver potuto sostenere la propria causa e di non essere stata sentita.

L'art. V n. 1 lett. b della Convenzione vuole garantire le esigenze minime di un processo equo e corretto ("standards of due process", "principle of fair hearing and adversary proceedings": van den Berg, op. cit., pag. 297 segg.). Alla ricorrente non sono mai stati ignoti i motivi e il punto di vista avversario, ove appena si consideri l'abbondante scambio di corrispondenza e la stipulazione dell'appendice al contratto. Avesse partecipato alla procedura arbitrale, e segnatamente all'udienza davanti al collegio, essa avrebbe potuto illustrare senza difficoltà i propri argomenti e le proprie obiezioni. Non può quindi eccepire, in sede di riconoscimento ed esecuzione del lodo, di non aver potuto far valere i propri mezzi ("unable to present his case": van den Berg, op. cit., pag. 306 segg.; Bucher, op. cit., pag. 143 seg.). Tanto più che la sentenza degli arbitri si fonda essenzialmente sulle conseguenze relative al mancato rispetto degli accordi contenuti nell'appendice contrattuale: avesse partecipato alla discussione davanti al collegio, la debitrice avrebbe potuto allegare facilmente tutti i giustificativi utili alla sua difesa.

4.- In terz'ordine, e a prescindere da quanto esposto, la ricorrente critica la manchevole indipendenza dell'arbitro designato della controparte, T._____, che a suo dire svolgerebbe mansioni dirigenziali nella S._____ Ltd, C._____, società cui la creditrice sarebbe strettamente legata dal profilo finanziario e organizzativo. Tale circostanza sarebbe emersa solo dopo la crescita in giudicato del lodo, ciò che avrebbe impedito alla stessa debitrice di reagire per tempo.

La censura di parzialità ha rilievo sia riguardo all'art. V n. 1 lett. b della Convenzione (van den Berg, op. cit., pag. 377 segg.), sia riguardo al principio dell'ordine pubblico (art. V n. 2 lett. b della Convenzione; Geisinger/Renold, Arbitrage international, ordre public et reconnaissance en Suisse de sentences arbitrales étrangères, in: Le juriste suisse face au droit et aux jugements étrangers, Friburgo 1988, pag. 101 seg.), sia riguardo al diritto interno svizzero (DTF 105 Ia 247). Essa è destituita però di qualsiasi prova. La resistente, da parte sua, nega ogni forma di dipendenza dalla S._____ Ltd., con cui dichiara di intrattenere semplici rapporti commerciali. L'assunto della debitrice appare dunque privo del benché minimo conforto.

5.- Da ultimo la ricorrente assevera che la sentenza arbitrale di cui è chiesta l'esecuzione non può essere riconosciuta siccome contraria all'ordine pubblico svizzero. A suo parere in una vertenza fra un membro della Q._____ Ltd (la creditrice) e un non membro (la ricorrente) le parti non avrebbero il medesimo influsso sulla composizione del collegio arbitrale, le normative applicabili ("Arbitration Rules, No. 125") prescrivendo che gli arbitri devono essere obbligatoriamente membri o impiegati di un membro dell'associazione. Ne risulta

che in concreto tre arbitri appartenenti all'associazione sono stati chiamati a dirimere un litigio tra un membro e un non membro: ciò pregiudicherebbe la parità delle parti.

L'opinione non può essere condivisa. Si è già pre-messo che l'imparzialità del collegio arbitrale ha, in sé, rilievo giuridico per più aspetti (cfr. anche DTF 107 Ia 181 consid. 4). La ricorrente scorda nondimeno che la clausola compromissoria del contratto principale, confermata il 25 febbraio 1985, rimandava esplicitamente alle normative applicabili ("Arbitration Rules, No. 125"). Trascura inoltre che, appena conosciuto il nome dell'arbitro attribuito-le d'ufficio, essa ha scritto al medesimo ringraziandolo di aver assunto l'incarico e offrendosi di rimborsare eventuali onorari e spese (lettera del 7 maggio 1985). In contingen-ze siffatte è escluso che la composizione del collegio arbitrale possa ancora essere contestata (DTF 101 Ia 524 consid. 3). Del resto, secondo le menzionate normative, ogni parte (e quindi anche il non membro della Q. _____ Ltd.) sceglie liberamente il proprio arbitro, purché - ed è l'unico limite - questi sia membro dell'associazione o impiegato di un membro. Rimane il fatto che, in virtù delle stesse normative, l'arbitro non deve avere vincoli di alcuna natura con le parti e non dev'essere coinvolto minimamente nel negozio all'origine del litigio (cifra 3.2 delle "Arbitration Rules, No. 125"). La mera appartenenza degli arbitri all'associazione non ha quindi una portata tale da pregiudicare, in una controversia fra un membro e un non membro, la parità delle parti nella composizione del tribunale e non basta, da sola, a rifiutare l'esecuzione del lodo in forza dell'ordine pubblico (DTF 93 I 57 consid. 4, 84 I 51 consid. 6c). Tanto meno può giustifi-care una violazione dell'ordine pubblico la critica mossa dalla ricorrente al merito della sentenza arbitrale, nel senso che nessun danno può essere occorso alla controparte

in esito alla mancata fornitura della merce: senza riguardo alla circostanza che il lodo non è nemmeno stato impugnato, la ricorrente neglige che un giudizio estero non è contrario all'ordine pubblico solo perché denota ipotetici errori (Geisinger/Renold, op. cit., pag. 102 seg.). Anche in relazione all'ultimo punto, il gravame della debitrice si dimostra così sfornito di buon diritto.

Per questi motivi

visto l'art. 92 cpv. 1 e 3 OG

i l T r i b u n a l e f e d e r a l e

p r o n u n c i a :

1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, consistenti:
 - a) nella tassa di giustizia di fr. 2000.--,
 - b) nelle sportule di cancelleria di fr. 216.--,
 - c) nei disborsi di fr. 27.--,sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà alla controparte fr. 4000.-- per ripetibili della sede federale.

3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 gennaio 1989
fz

In nome della II Corte civile
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,

Il Cancelliere,